CAMERA DEI DEPUTATI N. 6153

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAFARELLI

Presentata il 5 dicembre 1991

Istituzione di corsi straordinari abilitanti per docenti di scuole secondarie statali di primo e di secondo grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è tesa a risolvere l'annoso problema dei docenti in servizio nella scuola statale con lo *status* di « precari ». Molti docenti, in tutto il Paese ed in Puglia in particolare, non hanno superato la prova riservata di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 e non hanno potuto, quindi, partecipare al concorso per soli titoli. Va detto che all'origine di tale severa selezione (peraltro estremamente uniforme nelle diverse aree territoriali) vi è una valutazione che, oltre a non tener conto alcuno dell'esperienza acquisita nello svolgimento dell'attività didattica, è stata formulata sulla base di un esame che ha privilegiato l'aspetto tradizionale e nozionistico a scapito di quello della metodologia didattica.

Il paradossale risultato è che sono stati ritenuti non idonei all'insegnamento docenti che da vari anni non solo prestano servizio nei diversi istituti, ma che sono costantemente presenti nelle commissioni per gli esami di maturità, per la cui composizione sono praticamente indispensabili.

Si deve inoltre sottolineare che, mentre tutti gli enti pubblici e privati prevedono l'assunzione dopo un determinato periodo di servizio, normalmente non superiore a due anni, nel settore della pubblica istruzione lo stato precario è permanente. Né può ritenersi che il rapporto di lavoro sia occasionale, visto il suo notevole protrarsi nel tempo.

Per tutte queste considerazioni, che hanno riguardo a valutazioni di equità sociale, ma anche alla piena funzionalità dell'istituzione scuola, sottopongo alla vostra attenzione la seguente proposta, raccomandandone l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono indetti corsi straordinari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a cui possono partecipare coloro che non abbiano superato la prova di abilitazione riservata di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

ART. 2.

1. Possono presentare domanda di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 solo i docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di primo e secondo grado per un periodo non inferiore di trecentosessanta giorni complessivi, dall'anno scolastico 1982-1983 all'anno scolastico 1989-1990.

2. Sono esclusi dai corsi coloro che abbiano già superato, per una qualsiasi classe di concorso le prove relative al concorso speciale di cui al citato decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989.

ART. 3.

1. Il Ministro della pubblica istruzione disciplina con proprio decreto le modalità dei corsi abilitanti di cui alla presente legge, precisandone la durata e l'obbligo di frequenza da articolare nell'arco dell'anno scolastico.

2. Nello stesso decreto di cui al comma 1 è indicata la documentazione da allegare alla domanda per comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché i termini per la presentazione della domanda stessa.

ART. 4.

1. Al termine dei corsi, i partecipanti sostengono un esame-colloquio abilitante secondo quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, ai fini dell'ammissione al concorso per soli titoli.